

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

No al cumulo tra domanda di divorzio e domanda di divisione dei beni.

La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.

Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di divisione dei beni comuni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.

Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 18.9.2013

...omissis...

Nel presente giudizio, all'esito della sentenza parziale emessa in data 15.2.2011 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, resta da disciplinare i rapporti accessori, avuto particolare riguardo all'esatta determinazione dell'assegno di divorzio e di quello di mantenimento per il ██████ maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

In sede di separazione consensuale (omologata con decreto del 21.12.2004), i coniugi concordarono che il G. contribuisse al mantenimento della moglie nella misura mensile di Euro 250. La casa coniugale venne, invece, assegnata al G., in considerazione del fatto che i tre figli (di cui due all'epoca già maggiorenni) avevano scelto di convivere con lui. Successivamente il Tribunale di Nola, adito ai sensi dell'art. 710 c.p.c., prendendo atto della volontà del figlio minore V. di andare a vivere con la madre, pose a carico del ██████ altresì l'obbligo di corrispondere la somma di Euro 150 per il suo mantenimento, nonché di

sostenere nella misura della metà le spese mediche, scolastiche e ricreative relative al figlio.

Alla stregua delle buste paga e dei CUD depositati nell'interesse del ricorrente, il reddito da quest'ultimo percepito non è sostanzialmente cambiato negli ultimi anni, attestandosi su valori pari a circa 850 Euro. D'altra parte, però, è emerso in modo incontestato che la ■■■■■ evidentemente allo stato autosufficiente dal punto di vista economico, non convive più con il padre. Inoltre, la resistente ha prodotto il CUD relativo all'anno 2008 dal quale si evince che l'altra figlia V. ha percepito nel corso di quell'anno redditi per complessivi Euro 13.037,52. Ebbene, riguardo al figlio maggiorenne economicamente emancipato ed autosufficiente, cessa, con la pronuncia di divorzio, qualunque obbligo di mantenimento da parte del coniuge non affidatario secondo le statuizioni proprie della sentenza di separazione, nonché, e nel contempo, è da escludersi la possibile reviviscenza dell'obbligo stesso, a nulla rilevando, a tal fine, la natura temporanea o ab origine saltuaria dell'attività lavorativa e dunque la evenienza della perdita della occupazione, come pure la connaturata instabilità ed incertezza che connoti l'autonomia e l'emancipazione economica in facto raggiunta dal figlio. D'altra parte, all'attualità la predetta ha compiuto 26 anni e, quindi, è senz'altro nelle condizioni di inserirsi nel mondo del lavoro. Le richieste di ammissione della prova testimoniale (peraltro tardiva, in quanto articolata dalla resistente solo con la terza memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.) e dell'interrogatorio formale del ■■■■■ finalizzati a dimostrare che quest'ultimo, oltre ad essere impiegato come istruttore tecnico presso il Comune di Casalnuovo, svolgerebbe l'attività di libero professionista, sono state rigettate, atteso che l'unico capo all'uopo indicato aveva ad oggetto una circostanza estremamente generica ("Vero è che svolge attività professionale in proprio"). Le prove costituenti dedotte nella seconda memoria di cui all'art. 183, co.6, c.p.c., invece, concernevano unicamente la percezione da parte della maggiore dei figli (■■■■■ di un reddito proprio (lavorando presso un'agenzia di intermediazione immobiliare di Casalnuovo Napoli), circostanza sulla quale non sono sorte contestazioni tra le parti.

Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, la situazione del G■■■■■ leggermente migliorata, in quanto egli non è tenuto più a mantenere le figlie V■■■■■ Da ciò consegue che, anche in ragione delle aumentate esigenze del figlio ■■■■■ (attualmente iscritto presso un istituto di scuola media superiore ubicato in V■■■■■, in una località diversa da quella -Torre del Greco - di residenza) e dei tempi di permanenza di quest'ultimo con i genitori, l'entità dell'assegno posto a carico del padre per il suo mantenimento può essere aumentato ad Euro 350,00 mensili (in luogo degli originari Euro 150), vieppiù se si considera che è stata ribadita l'assegnazione della casa coniugale in favore del G. (il quale, per l'effetto, continua a non sostenere i costi di un canone locatizio).

Il ■■■■■ attualmente, come si è detto, lo stipendio mensile di circa 850, ma al netto delle due detrazioni (di circa 300 Euro e di circa 200 Euro) connesse ai mutui. E' chiaro che, una volta estinti questi ultimi (rispettivamente, nel 2019 e nel 2017), egli guadagnerà al netto circa 1.350 Euro al mese e, quindi, sussisteranno i presupposti per richiedere, se del caso, un aumento dell'assegno divorzile, alla luce della circostanza che la D. è disoccupata e, data la non più giovane età (54 anni) difficilmente troverà una collocazione lavorativa nei prossimi anni.

Da ultimo, la domanda di divisione dei beni della comunione proposta dalla D. con la comparsa del 19.2.2010 è inammissibile.

Come è noto, infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di divisione dei beni comuni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (Cassazione civile, sez. I, 06/12/2006, n. 26158; conf. Cassazione civile 21 maggio 2009 n. 11828 sez. I).

Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura della controversia e dall'esito complessiva della stessa, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Casalnuovo di Napoli il 30.5.1981 da ██████████. (atto n.13, parte 2, serie A, reg. atti matrimonio anno 1981);

b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L. n. 898 del 1970 ed agli artt. 133 n 2 e 88 n 7 ord. stato civile;

c) pone a carico ██████████ l'obbligo di corrispondere in favore della moglie, la somma di Euro 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese (di cui Euro 350 per il mantenimento del figlio ██████████ Euro 250 a titolo di assegno divorzile), da rivalutarsi secondo gli indici Istat a decorrere dall'1.9.2014, e di contribuire nella misura della metà alle spese straordinarie relative al figlio;

f) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 10 settembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2013.